

	ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - TRICASE CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) Tel. e Fax 0833/544046 C.F.90039170759 www.pascolitricase.edu.it leic8ak00R@istruzione.it; leic8ak00R@pec.istruzione.it	
		

All 'ALBO

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE

(approvato dal Collegio Docenti nella seduta plenaria del 14 maggio 2025 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 maggio 2025)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge n. 107/2015:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- **D.Lgs. n. 62/2017:** Norme in materia di Valutazione e Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo ed Esami di Stato;
- **D.Lgs. n. 66/2017:** Norme per la promozione dell’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- **D.M. n. 741/2017:** Certificazione Competenze Primaria e Primo Ciclo e allegati, che regolamenta l’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione;
- **D.M. n. 742/2017:** Finalità della Certificazione delle Competenze, che regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel Primo Ciclo di Istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di Primo grado;
- **Nota MIUR n. 1865/2017:** Indicazioni in merito a Valutazione, Certificazione delle Competenze ed Esame di Stato nelle Scuola del Primo Ciclo di Istruzione;
- **Nota MIUR n. 2936/2018:** Indicazioni per lo svolgimento delle Prove Invalsi classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- **Nota MIUR n. 7885/2018:** Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. Chiarimenti;
- **Nota MIUR n. 312/2018:** Linee Guida- Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017;
- **Nota MIUR n. 892/2018:** Documento di orientamento per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione;

- **Nota MIUR n. 5772/2019:** Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle Scuole del Primo Ciclo e alla Certificazione Competenze;
- **Legge n. 92 /2019:** Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica;
- **Decreto del Ministro dell'istruzione n. 35/2020:** Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, ai sensi dell'articolo 3 della L. 92/2019;
- **Nota MI n. 2158/2020:** Valutazione scuola primaria –Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative;
- **O.M. n. 172/2020:** Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria;
- **D.M. n. 328/2022:** Decreto di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- **Nota MIM n. 4155/2023:** Esame di Stato nel Primo Ciclo di Istruzione per l'anno scolastico 2022/2023;
- **D.M. n. 14/2024:** Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze;
- **Legge 150/2024:** Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;
- **Nota INVALSI (11 novembre 2024)** sullo svolgimento delle prove INVALSI 2024/2025 per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: Precisazione generale sulle misure compensative;
- **O.M. n. 3/2025:** Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

Premessa

A partire dall'anno scolastico 2017/2018 la valutazione e la Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo di Istruzione sono disciplinate dalle disposizioni normative dettate dai Decreti Legislativi n. 62 e n. 66 del 13 aprile 2017, emanati ai sensi dell'art. 1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, e recanti, rispettivamente, " Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo" ed "Esami di Stato e Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

L'art. 1 del Decreto 62 precisa che *la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

Il Decreto Legislativo n. **62/2017**, attuativo, appunto, della Legge n. 107/2015, ha introdotto, dunque, novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel Primo Ciclo di Istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato.

Al suddetto decreto sono seguiti: il **DM n. 741/2017**, dedicato esclusivamente all'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, il **DM n. 742/2017**, sulla Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo di Istruzione, la **Nota n. 1865/2017**, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'Esame, la **Nota n. 2936/2018**, volta a fornire indicazioni riguardo all'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione e alla Prova Invalsi per le classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, la **Nota n. 7885/2018**, contenente ulteriori indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell'Esame, la **Nota n. 5772/2019**, sempre relativa all'Esame di Stato, che introduce importanti novità in merito alle modalità di svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali.

In particolare, la Nota n. 1865 chiarisce che, al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici [...], definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La **Legge n. 92/2019** ha introdotto, nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'a. s. 2020/21, l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, per un orario complessivo annuale non inferiore a 33 ore. La stessa stabilisce che tale disciplina sia oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi nella Scuola Secondaria di I grado e in giudizio descrittivo nella Scuola Primaria.

Data la trasversalità dell'insegnamento, la proposta di valutazione in sede di scrutinio è formulata dal docente cui ne è affidato il coordinamento, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dai docenti del team o del Consiglio di Classe.

L'**O.M. n. 172/2020**, seguita alla **Nota MI n. 2158** del 4 dicembre 2020 e alla **Legge n. 41** del 6 giugno 2020, in maniera innovativa riguardo alla valutazione nella scuola primaria, individua un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale, stabilendo che, *a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, nella scuola primaria, è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti* (art. 3 c. 1).

La **Legge n. 150** del 1 ottobre 2024, rispetto al D.Lgs. n. 62/2017 e all'O.M. N. 172/2020, ha introdotto modifiche nella valutazione delle alunne e degli alunni, differenziando le norme a seconda dei vari gradi di istruzione, scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

In particolare, ha introdotto importanti novità in merito sia alla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria sia nella valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

L'art. 1, che modifica il Decreto legislativo 62/2017, stabilisce, infatti, quanto segue:

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. [...]

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione [...]

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. [...]

Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Pertanto, a partire dalla valutazione finale dell'anno scolastico 2024/2025, cessano di produrre effetti le disposizioni dell'O.M. 172/2020.

L'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 ha fornito modalità e tempistiche di attuazione della Legge 150/2025, disciplinando la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, introducendo, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, il giudizio sintetico nella valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e il voto in decimi del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Per quanto riguarda la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti nella scuola primaria, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa *resta disciplinata dall' articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione (L. 170/2020 art. 3 c.8).*

VALORE E FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE

La valutazione assume principalmente valore e funzione formativa: è finalizzata a cogliere, infatti, informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento, a indicare punti di forza e di debolezza, a individuare bisogni educativi, a ricavare indicazioni di lavoro per favorire il miglior sviluppo delle capacità dell'alunna/o; persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi; favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti; fornisce ai docenti indicazioni per attivare correttivi all'azione didattica e predisporre interventi di recupero e rinforzo.

a. La valutazione nella Scuola Primaria

L'O.M. n.3 del 9/01/2025 (artt. 3 e 7) dispone che, *a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e, in particolare, in via transitoria, a partire dall' ultimo periodo in cui è suddiviso l' anno scolastico, [...] la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica [...], attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.*

Ha altresì definito i giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ovvero:

- a) ottimo
- b) distinto
- c) buono
- d) discreto
- e) sufficiente
- f) non sufficiente

Allegata all'O.M. n. 3 è la descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti (Allegato A), che tiene conto delle seguenti aree:

- la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari;
- le abilità e le competenze maturate;
- l'uso del linguaggio specifico;
- l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse;
- la capacità di espressione e rielaborazione personale.

Al riguardo l'O.M. stabilisce che ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica, elabora i *criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, declinando, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum, la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nel suddetto Allegato (art. 3 c. 6).*

- Ammissione alla classe successiva

Nella Scuola Primaria, per l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado, restano ferme le disposizioni di cui all' art.3 del D.Lgs. 62/2017.

Pertanto, l'alunna/o viene ammessa/o *alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione di livelli di apprendimento in via di prima acquisizione in una o più discipline da*

riportare sul documento di valutazione [...]

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

- Certificazione delle Competenze

In sede di scrutinio finale, per le alunne e gli alunni della classe quinta di scuola primaria i docenti di classe redigono la Certificazione delle Competenze ai sensi del D. M. n.742/2017.

b. La valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado

- Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroghe per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Qualora il Consiglio accerti la non validità dell'anno scolastico, non si procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

- Ammissione alla classe successiva

L'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2017, dispone, *in via generale*, l'ammissione alle classi seconda e terza, *anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*. Pertanto, l'alunna/o viene ammessa/o alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

- Non ammissione alla classe successiva con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, può non ammettere l'alunna/o alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti -, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

- Non ammissione alla classe successiva con valutazione inferiore a 6/10 nel comportamento

È stata confermata (art. 6) la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

L'art. 1 della L. 150/2024 e l'art. 5 c. 3 dell'O.M. n. 3/2025 dispongono, altresì, **ad integrazione e modifica dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2017**, che, in sede di scrutinio finale, per le alunne e gli alunni ai quali sia stato attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva.

- Ammissione all' Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo

Fermi restando i requisiti per l'ammissione (ovvero aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali, motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti; non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi), gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 62/2017 dispongono l'ammissione all' Esame Conclusivo del Primo Ciclo anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e ne definiscono i requisiti. Pertanto, il Consiglio di Classe, può attribuire all'alunna/o un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

- Non ammissione all' Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non ammissione dell'alunna/o all'Esame di Stato pur in presenza dei tre requisiti di cui sopra.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative -per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti-, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

L'art. 1 della L. 150/2024 e l'art. 5 c. 3 dell'O.M. n. 3/2025 dispongono, altresì, ad integrazione e modifica dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2017, che, *in sede di scrutinio finale, per le alunne e gli alunni ai quali sia stato attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione all' Esame di Stato.*

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL' ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA PLENARIA DEL 17 MAGGIO 2024

Alla luce della normativa vigente sopra richiamata, nella seduta plenaria delmaggio 2025,

IL COLLEGIO DOCENTI

- considerato che compete al Collegio Docenti, a norma del D.P.R. 275/99, art. 4 c. 4,

individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale;

- considerato che *lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento (D.P.R. 249/1998 e s. m., art. 2 c. 4, Statuto delle Studentesse e degli Studenti);*

- ribadito che *la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli*

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (art. 1 c.1D. Lgs. 62/2017);

- fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado, stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti;

DELIBERA CRITERI DI NON AMMISSIONE: INDICAZIONI GENERALI

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline per la scuola secondaria oppure di livelli di apprendimento in via di prima acquisizione nella scuola primaria, sono definiti dal Collegio Docenti, tenendo in considerazione i seguenti aspetti: distinzione tra insufficienze gravi e lievi; numero massimo di insufficienze gravi e/o lievi.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, vengono anche considerate altre variabili, quali, ad esempio, la capacità di recupero dell'alunna/o; quali lacune il Consiglio di Classe ritiene possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo; l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; il grado di maturità dell'alunna/o e la possibile reazione emotiva della/o stessa/o.

1. CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1.1. Scuola Primaria

- Criteri di NON ammissione (*da considerare, eventualmente, a partire dalla Classe Terza*):

a) Deliberazione all'unanimità;

b) Livelli di apprendimento in via di prima acquisizione nella maggior parte delle discipline, determinate da lacune che il Consiglio ritiene non recuperabili nel successivo anno scolastico o che precludono la maturazione dei prerequisiti cognitivi per l'anno successivo.

1.2. Scuola Secondaria Primo Grado Requisiti di ammissione alla classe di successiva

a. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali, motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;

b. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 c.6 e 9 bis DPR n. 249/1998);

d. **Aver conseguito una valutazione nel comportamento non inferiore a sei decimi**

- Criteri di ammissione alla classe successiva anche in presenza di insufficienze

Il Consiglio di Classe può deliberare **a maggioranza** l'ammissione alla classe successiva, anche in presenza di insufficienze, sulla base delle seguenti motivazioni:

a. Progressi significativi compiuti dall'alunna/o rispetto alla situazione di partenza;

b. Continuità nell'impegno;

c. Atteggiamento collaborativo alle attività proposte per il raggiungimento degli obiettivi personalizzati;

d. Concreta possibilità di successivo recupero delle competenze.

- Criteri di NON ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di Classe può deliberare **a maggioranza** la non ammissione alla classe successiva, qualora il quadro complessivo riveli sia carenze diffuse nelle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi sia mancati processi di miglioramento sul piano cognitivo, anche in presenza di stimoli individualizzati. In particolare, il Consiglio può deliberare la non ammissione nel caso in cui nelle operazioni di scrutinio finale si evidenzino:

- a. Almeno quattro insufficienze gravi¹;
- b. Tre insufficienze gravi¹ (competenze base Italiano Matematica Lingua straniera) e alcune lievi¹;
- c. Insufficienze nella maggior parte delle discipline.

2. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

- Requisiti di ammissione all' Esame di Stato

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali, motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi;
- d. **aver conseguito una valutazione nel comportamento non inferiore a sei decimi .**

- Criteri di ammissione all 'Esame di Stato con voto inferiore a 6/10

Il Consiglio di Classe può deliberare l'**ammissione** all'Esame di Stato anche con voto di ammissione inferiore a 6/10 in presenza di:

- a. Progressi significativi compiuti dall'alunna/o rispetto alla situazione di partenza;
- b. Lacune/incertezze che non pregiudicano il processo di maturazione, con riferimento, in particolare, alla possibilità di sostenere con esito positivo la prova d'esame.

- Criteri di NON ammissione all 'Esame di Stato

Il Consiglio di Classe può deliberare **a maggioranza** la non ammissione all'Esame di Stato, qualora il quadro complessivo riveli carenze diffuse tali da non consentire all'alunna/o di sostenere con esito positivo le prove d'esame, ossia in presenza di:

- a. Almeno quattro insufficienze gravi;
- b. Tre insufficienze gravi (competenze base Italiano, Matematica, Lingua straniera) e alcune lievi;
- c. Insufficienze nella maggior parte delle discipline.

- Indicazioni per la determinazione del voto di ammissione

Poiché la valutazione del processo formativo, compiuto dall'alunna/o nel triennio, non può essere il semplice risultato di una mera media numerica, ma deve essere condotta in una dimensione complessiva, il

¹ Sono determinate da insufficienze gravi le valutazioni espresse con voto 4/10, da insufficienze lievi quelle espresse con voto 5/10

Consiglio di Classe ha facoltà di confermare o variare l'esito della media matematica delle valutazioni in decimi riportate dall'alunna/o nelle singole discipline, sulla base delle seguenti osservazioni:

1. Progressi nell'apprendimento costanti, regolari e sostenuti da interesse, impegno e senso di responsabilità
2. Interazione positiva con adulti e compagni e disponibilità alla collaborazione
3. Contributi personali significativi e utili al miglioramento del lavoro proprio e altrui
4. Progressi nello sviluppo dell'autonomia nello studio e della consapevolezza delle competenze acquisite.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

In base all'art. 8 del D. Lgs. 62, la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

In particolare, il colloquio è valutato tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Atteggiamento con cui viene affrontata la prova
2. Chiarezza espositiva e ricchezza lessicale
3. Capacità di argomentazione
4. Capacità di pensiero critico e riflessivo
5. Capacità di risoluzione di problemi
6. Padronanza delle competenze di Educazione Civica

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Supera l'esame l'alunna/o che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito una votazione di dieci decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Per studenti con DSA, secondo quanto previsto nel PDP, è consentito l'utilizzo di strumenti compensativi, quali:

1. Schemi-guida e scalette;
2. Tabelle, schemi e mappe;
3. Calcolatrice, formulari.

- Criteri di attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (art. 8 c. 8 del D. Lgs. n. 62/2017).

Al fine di garantire omogeneità, equità e trasparenza, il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri per l'attribuzione della lode:

1. Voto di ammissione: 10 (anche come risultante dalla media di processo);
2. Voto in tutte le prove dell'Esame di Stato: 10
3. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell'impegno
4. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti
5. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite.

L'esito dell'Esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, al termine delle operazioni, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della Sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'Area documentale riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel Diploma finale, rilasciato al termine dell'Esame di Stato, e nei tabelloni affissi all'Albo d'Istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Certificazione delle competenze

Ai sensi dell'art. 2 del DM 742/2017, in sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il Diploma conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione, il Consiglio di Classe redige la Certificazione delle Competenze.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la Certificazione delle Competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Normativa di riferimento

- **D.Lgs. n. 62/2017:** Norme in materia di Valutazione e Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo ed Esami di Stato;
- **D. M. n. 14/2024:** Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze;
- **Nota MIUR n. 1865/2017:** Indicazioni in merito a Valutazione, Certificazione delle Competenze ed Esame di Stato nelle Scuole del Primo Ciclo di Istruzione;
- **Nota MIUR n. 2936/2018:** Indicazioni per lo svolgimento delle Prove Invalsi classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- **Nota MIUR n. 7885/2018:** Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. Chiarimenti;
- **Nota MIUR n. 5772/2019:** Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle Scuole del Primo Ciclo e alla Certificazione Competenze;

- **Nota INVALSI (11 novembre 2024) sullo svolgimento delle prove INVALSI 2024/2025 per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali:** precisazione generale sulle misure compensative;
- **O.M. n. 3/2025:** Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

1. L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 741/2017.

Per i candidati con altri Bisogni Educativi Speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrano nelle tutele della L.170/2010 e della L. 104/1994, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

1.1. Alunni diversamente abili

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato degli alunni diversamente abili la Sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato rispetto alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prestata, può predisporre, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna/o in funzione delle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Anche per gli alunni con disabilità la valutazione finale è espressa in decimi, tenendo in considerazione le valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e gli esiti delle prove d'esame.

Solo agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di formazione e istruzione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Tali alunni non potranno essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo scolastico nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione professionale.

1.2. Alunni con DSA

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'Esame di Stato del Primo Ciclo sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe.

In merito alla valutazione, le istituzioni scolastiche adottano le modalità che consentono all'alunna/o di dimostrare l'effettivo livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

Per l'Esame di Stato Conclusivo la Commissione ha facoltà di riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.

È loro consentito, inoltre, di poter utilizzare apparecchiature e strumenti informatici già impiegati nel corso delle verifiche svolte durante l'anno scolastico o che, ad ogni modo, siano ritenute necessarie allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità delle prove scritte.

Qualora la certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame spetta alla Sottocommissione stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva.

In casi di particolare gravità risultante dal certificato diagnostico, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, l'alunna/o con DSA può essere esonerata/o dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico personalizzato.

In questo caso, in sede d'esame, può sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato sia agli/alle alunni/e diversamente abili che a quelli con DSA non si fa menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, come per i tabelloni affissi all'Albo di Istituto.

1.3. Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n.104/1992 e della Legge 170/2010, ma comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative.

Tuttavia, alla luce della recente normativa, con particolare riferimento alla Nota MIUR n. 5772/2019 di cui sopra, possono essere utilizzati strumenti compensativi, qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo.

Pertanto, la Commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

2. LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Gli alunni con disabilità e con DSA partecipano alle "Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado" – INVALSI.

Per loro il Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, qualora non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova o l'esonero dalla stessa. Per tali alunni è previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato.

In sintesi:

✓In base ai PEI, a tali alunni è consentito:

- a. Essere dispensati dallo svolgimento di tutte le prove Invalsi
- b. Essere dispensati dallo svolgimento solo di alcune prove Invalsi
- c. Partecipare alle prove nazionali *computer based* (CBT) con gli strumenti compensativi previsti da Invalsi (tempo aggiuntivo e sintetizzatore vocale, terzo ascolto per Inglese *listening*)
- d. Svolgere prove differenziate cartacee o in formato elettronico predisposte dal Consiglio di Classe i cui esiti non vengono trasmessi a Invalsi.

✓In base ai PDP, agli alunni con BES è consentito:

- a. essere dispensati dallo svolgimento solo di alcune prove Invalsi (inglese);
- b. Partecipare alle prove nazionali *computer based* (CBT) con gli strumenti compensativi previsti da Invalsi (tempo aggiuntivo, sintetizzatore vocale, terzo ascolto per Inglese *listening*)

Nella Nota Ministeriale "Prove Invalsi 2023/24. Precisazione generale sulle misure compensative" si riporta quanto segue:

Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della L. n. 104/1992 e della L. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di un PDP (Piano Didattico Personalizzato), non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI. Per tutti gli altri alunni con bisogni educativi speciali che non sono in possesso di un PDP non sono previsti strumenti compensativi.

La Certificazione di Competenza Invalsi non è rilasciata nei casi di esonero o di svolgimento differenziato delle prove.

Gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la relativa Certificazione delle Competenze da parte di Invalsi. In tali casi, sarà cura del Consiglio di Classe integrare, in sede di scrutinio finale, la Certificazione delle Competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

3. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Per gli alunni con disabilità, il Ministero, con il D.M. n. 742/2017, ha adottato due modelli nazionali di Certificazione delle Competenze (A per la scuola primaria e B per la scuola secondaria primo grado), modelli che non sono modificabili, per cui vanno utilizzati anche per gli alunni con disabilità.

Considerato che la valutazione degli apprendimenti per gli allievi con disabilità deve essere sempre coerente con il PEI, il D.M. 14/2024 del 30 gennaio 2024, in particolare l'Art. 4 c.4, ribadisce che il modello nazionale possa essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa, che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 14 maggio 2025 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 maggio 2025.